

## SCHEDA

# La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli Disposizioni in merito alle avvertenze

Ottobre 2009

---

Questa scheda fa parte di una serie di schede volte a dare un quadro generale dei cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli adottata nel 2009. L'obiettivo di queste schede è fornire orientamento ai fabbricanti di giocattoli dell'UE per quanto concerne l'attuazione della direttiva del 2009. Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono ai fabbricanti.

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli rafforza il quadro regolamentare qual era stato stabilito nella omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva come anche nuove procedure lungo la filiera della fornitura.

La direttiva del 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Le disposizioni generali della direttiva del 2009 si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2013 (periodo di transizione addizionale di due anni per quanto concerne le proprietà chimiche). Nella pratica questo significa che i **giocattoli che sono conformi al disposto della direttiva del 1988 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011 ovvero fino al 19 luglio 2013 nel caso di certe disposizioni in materia di sostanze chimiche.**

## Avvertenze

---

### Regole generali

Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso il giocattolo deve essere corredato di avvertenze specifiche indicanti le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Inoltre, la parte B dell'allegato V della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli fa obbligo di fornire avvertimenti specifici per certe categorie di giocattoli.

Oltre alle disposizioni obbligatorie di cui alla direttiva del 2009, anche le norme armonizzate specificano le avvertenze che devono corredare certe categorie di giocattoli.

Sul suo territorio uno Stato membro può stabilire che gli avvertimenti siano scritti in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro.

## Ubicazione delle avvertenze

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato.

Le avvertenze vanno apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio. Se del caso le avvertenze vanno riportate anche sulle istruzioni per l'uso.

Si noti che qualora un giocattolo sia venduto sfuso, senza confezione, le avvertenze vanno apposte sul giocattolo stesso. Il fatto di riportare le avvertenze soltanto su un espositore contenente diversi esemplari del giocattolo non è sufficiente per soddisfare i requisiti di cui alla direttiva del 2009.

Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le avvertenze specifiche di cui all'allegato V, parte B, della direttiva del 2009, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche in caso di acquisto online.

## Avvertenze specifiche

Le restrizioni relative agli utilizzatori devono comprendere almeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità o le caratteristiche di cui deve disporre un utilizzatore per poter usare il giocattolo in modo sicuro (ad es. capacità di stare seduto senza l'aiuto di un adulto, peso massimo e minimo dell'utilizzatore, necessità di usare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto).

Gli operatori economici possono scegliere tra una frase di avvertimento o un pittogramma (o entrambi):

*Avvertenza – Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi*



In tutti i casi la formulazione della frase e/o il pittogramma devono essere preceduti dalla parola "avvertenza" o "avvertenze" a seconda dei casi.

L'avvertenza specifica " *Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni*" e il pittogramma di cui alla parte B dell'allegato V della direttiva del 2009 in relazione a bambini di meno di 3 anni non possono essere usati su giocattoli destinati a bambini di meno di 3 anni.

In linea più generale, le avvertenze specifiche previste per talune categorie di giocattoli non possono essere utilizzate qualora contraddicano l'uso al quale è destinato un giocattolo, determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

Ove necessario la Commissione europea può proporre una formulazione determinata per le avvertenze specifiche di certe categorie di giocattoli.

## Fonti d'informazione

---

Il testo definitivo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli è disponibile qui mentre, quale documento di contesto, potete reperire qui il testo della direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

I due documenti possono essere visionati inoltre ai seguenti URL:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A170%3A0001%3A0037%3AIT%3APDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:IT:PDF>.

### **Nota importante:**

Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale certe disposizioni di tale testo. Toy industries of Europe non garantisce la completezza delle informazioni qui riportate e non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali usi della presente scheda né per l'affidamento su essa fatto.

TOY INDUSTRY OF EUROPE

Boulevard de Waterloo, 36

1000 Brussels

[www.tietoy.org](http://www.tietoy.org)

DG ENTERPRISE

Rue Belliard, 100

1049 Brussels

[http://ec.europa.eu/enterprise/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm)

